

ANNO 199.....

ateg. N.

lasse N.

ascic. N.



N.

CITTÀ DI BOLLATE

PROVINCIA DI MILANO

Affare da sottoporre al Consiglio Comunale

nella seduta del

OGGETTO

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE

PROCEEDURE DI CUI ALL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016

RUSP - ANNO 2022

DECISIONE

APPROVATA

RINVIATA

presenti n. votazione $\frac{\text{palese}}{\text{segreta}}$ astenuti n. assenti momentanei n. scrutatori n.

potanti n. voti favorevoli n. voti contrari n. schede bianche n.

IL SEGRETARIO GENERALE

**OGGETTO: PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE
PARTECIPATE DI CUI ALL'ART. 20 DEL D. LGS
175/2016 - TUSPP - ANNO 2022**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- i principi contabili di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'art. 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
- l'art. 42, comma 2, lett e) del D.Lgs 267/2000 (TUEL) e s.m.i. che attribuisce all'organo consiliare le decisioni in merito alla partecipazione a società di capitali;
- il D. Lgs 175/2016 e s.m.i. - Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (TUSPP);

Premesso che:

il decreto legislativo 175/2016 - Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (di seguito TUSPP), all'art. 20 prevede che

- 1. *“Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15”*
- 2. *“I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*
 - a. *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
 - b. *società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
 - c. *partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
 - d. *partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
 - e. *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
 - f. *necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
 - g. *necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo*

Premesso, altresì, che è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TUSPP o che non soddisfino i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TUSPP;

Considerato, quindi che l'art. 20 del TUSPP obbliga le pubbliche amministrazioni ad effettuare ogni anno l'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate, direttamente o indirettamente. Se dall'esame emergono le condizioni elencate dal TUSPP, che impediscono il mantenimento della quota societaria, è necessario predisporre un Piano di riassetto che programmi razionalizzazioni, fusioni o soppressioni, liquidazioni o cessioni.

La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR, ha precisato che il processo di razionalizzazione delineato dal TUSPP si compone di revisione straordinaria una tantum, di cui all'art. 24, e revisione periodica normata dall'art. 20.

I criteri indicati dal legislatore, relativi alla revisione straordinaria ed a quella periodica, sono i medesimi; quindi, continuano ad applicarsi le Linee di indirizzo approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR:

1. la ricognizione annuale è obbligatoria ed è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni;
2. gli esiti sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni, le quali debbono motivare espressamente la scelta effettuata;
3. è necessaria una puntuale motivazione, per giustificare le operazioni riassetto o per legittimare la conservazione della partecipazione;
4. gli obblighi di revisione investono anche le partecipazioni di minima entità; premesso che: la razionalizzazione periodica, in primo luogo, deve indagare il rispetto del vincolo di scopo e dei vincoli di attività fissati dall'art. 4 del TUSPP;

Riscontrato che la legge 145/2018 (aggiungendo all'art. 24 del TUSPP il comma 5-bis) ha introdotto una deroga provvisoria dell'obbligo di dismettere le partecipazioni in società che non rispettino i vincoli o che siano sprovviste dei requisiti elencati dal TUSPP e che il comma 3-bis dell'art. 16 del DL 73/2021 (aggiunto dalla legge 106/2021 di conversione dello stesso decreto) ha prorogato la sospensione "anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019";

Tenuto conto che

- l'articolo 24 del TUSPP nel 2017 ha imposto la "revisione straordinaria" delle partecipazioni societarie;
- tale provvedimento di revisione è stato approvato delibera di C.C. n. 27 del 26/06/2017 integrata con la n. 44 del 28.09.2017;
- per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente "Piano operativo di razionalizzazione del 2015" (comma 612, articolo 1, della legge 190/2014);
- pertanto, dopo la revisione del 2015 e quella del 2017, e delle revisioni periodiche fino al 2021 il Comune di Bollate risulta titolare delle partecipazioni societarie di cui all'allegato A);

Preso atto delle partecipazioni in portafoglio, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016, l'ufficio Partecipate ha predisposto il **Piano di razionalizzazione periodica per l'anno 2022** allegato alla presente deliberazione (Allegato A);

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49 Dlgs. n.267/2000, e dato atto che il provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Dato corso alla votazione....., presenti n.... Consiglieri, Votanti n.....

DELIBERA

- 1) Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2) di approvare il **Piano di razionalizzazione periodica per l'anno 2022** delle società partecipate, Piano che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), dal quale si evince che nessuna società richiede un intervento di razionalizzazione e che pertanto, il piano è pienamente confermativo del portafoglio di partecipazioni detenuto dall'ente.

Successivamente, vista l'urgenza, imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, attuando quanto prima il disposto dell'articolo 20 del TUSP, con separata votazione, presenti n.....Consiglieri, votanti n.....

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 Dlgs. 267/2000.